

ESTRATTO DALLA NOTA DI TRASMISSIONE DEL
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 4094 DEL 23 LUGLIO 2025
DI ISTITUZIONE DI UNA ZONA DI SORVEGLIANZA

Il provvedimento prevede l'applicazione **IMMEDIATA** delle relative misure di controllo previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'introduzione e la diffusione della malattia nel territorio regionale.

Le disposizioni presenti nel PD sono riportate di seguito e prevedono:

i seguenti **DIVIETI**:

- movimentazione di bovini da, verso e all'interno della zona di sorveglianza;
- movimentazione di sperma e materiale germinale dalla zona di sorveglianza;
- movimentazione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo dalla zona di sorveglianza;
- svolgimento all'interno della zona di sorveglianza di fiere, mercati e altre manifestazioni di bovini;
- movimentazioni non essenziali da e verso gli stabilimenti/alpeggi posti in zona di sorveglianza di persone, veicoli e animali diversi dai bovini;
- movimentazione dei reflui zootecnici al di fuori della zona di restrizione;
- la messa a carnaio di eventuali animali deceduti, che vanno interrati in loco.

le seguenti **DEROGHE**:

- è consentita la movimentazione di bovini provenienti da stabilimenti/alpeggi siti nella zona di sorveglianza e destinati al macello, in impianti designati, conformemente con quanto previsto dall'art. 44 del Regolamento (UE) 2020/687, e alle seguenti condizioni:
- visita clinica favorevole di tutti i bovini costituenti la partita;
- adozione di misure di mitigazione del rischio durante il trasporto e presso il macello incluse le fasi di macellazione;
- macellazione entro le 24 ore dall'arrivo dei capi al macello;
- è consentita la movimentazione di bovini provenienti da stabilimenti/alpeggi siti nella zona di sorveglianza verso altri stabilimenti/alpeggi posti all'interno della zona di sorveglianza stessa o all'esterno di questa tra stabilimenti della stessa filiera, esclusivamente per giustificati motivi di benessere animale e con le seguenti prescrizioni:
 - visita clinica favorevole su tutti i bovini costituenti la partita;
 - eventuale test PCR sette giorni prima della movimentazione con esito negativo su ciascun animale incluso nella partita e trattamento con insetto repellente da almeno 7 giorni, e comunque fino al giorno della partenza;
 - il 28° giorno dopo l'ingresso, l'Autorità competente dovrà effettuare una visita clinica ufficiale sugli animali introdotti, per accertare l'assenza di segni clinici compatibili con LSD;
 - gli animali oggetto della movimentazione non possono essere ulteriormente movimentati prima dell'esecuzione dei controlli di cui al punto precedente;

- adeguate misure di mitigazione del rischio sanitario durante il trasporto, comprese le misure di biosicurezza previste (es. uso di insetto repellenti sugli animali e insetticida per i mezzi di trasporto);
- è consentita la movimentazione delle mandrie al pascolo e tra tramuti interni alla zona di sorveglianza. In caso di cambio di codice pascolo il modello DDA va validato dai Servizi Veterinari dell'Azienda USL.

sono **AUTORIZZATE:**

- la trasformazione in situ del latte crudo in formaggi con stagionatura > 90 giorni con vincolo di destino presso uno stabilimento designato in attesa di ulteriori evidenze scientifiche finalizzate a dimostrare l'inattivazione del virus attraverso i processi di produzione utilizzati. Al fine di valutare l'efficacia dei parametri di processo e, quindi, di poter corroborare i risultati scientifici lo stabilimento di produzione deve, per ciascun lotto di produzione, registrare i parametri di processo rilevanti ai fini della inattivazione del virus (es. temperatura di cottura della cagliata, tempo di giacenza sotto siero, pH minimo dopo la fine della cottura, durata della stagionatura);
- la movimentazione del latte crudo proveniente dalla zona di sorveglianza verso il territorio nazionale, purché sia destinato a impianti di trasformazione che ne assicurino la pastorizzazione consistente in un unico trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72°C per 15 secondi;
- la movimentazione di prodotti lattiero-caseari trasformati prima dell'istituzione della zona di sorveglianza, garantendone la tracciabilità, qualora sia dimostrabile che:
 - la trasformazione è avvenuta prima della data di istituzione della zona;
 - i prodotti non rappresentano un rischio per la diffusione della malattia.

Il Provvedimento Dirigenziale prevede inoltre che, per quanto riguarda le movimentazioni in partenza dalla zona di sorveglianza verso territori esterni a essa, di animali appartenenti a specie non listate (es. capre, pecore, equidi, ...), si applichino specifiche misure di mitigazione del rischio, consistenti in:

- un'adeguata disinfestazione e disinfezione del mezzo di trasporto utilizzato;
- l'applicazione di prodotti insetto-repellenti sugli animali da movimentare.

Il provvedimento dispone infine l'attuazione delle misure di sorveglianza e biosicurezza previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687, e in particolare:

- di demandare ai Servizi veterinari dell'Azienda USL la visita clinica ed eventuali prelievi in un campione rappresentativo di stabilimenti/alpeggi nella zona di sorveglianza;
- di imporre l'obbligo agli allevatori, detentori, operatori o veterinari lp di segnalare immediatamente alla SC Sanità animale dell'Azienda USL qualsiasi sintomo sospetto, aumento della mortalità o calo della produzione;
- di demandare agli allevatori l'attuazione di misure di controllo dei vettori (insetti e artropodi) sia negli stabilimenti/alpeggi che sugli animali

La revoca della zona di sorveglianza potrà essere disposta trascorsi 45 giorni dalla data di completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta oggetto del focolaio, ai sensi dell'articolo 55 in combinato disposto con l'Allegato XI del Regolamento (UE) 2020/687.